

Relazione illustrativa dell'organo amministrativo al 30 aprile 2014 per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.

Indice

Introduzione	3
LE PERDITE REGISTRATE DALLA SOCIETÀ AL 30 APRILE 2014 E IL VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 2447 C.C.	3
VICENDE RELATIVE AL CONTRATTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SOTTOSCRITTO IN DATA 27 NOVEMBI	
2013	
1. La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prev	'ista
dell'assemblea	9
Introduzione.	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 APRILE 2014.	9
CONTO ECONOMICO AL 30 APRILE 2014.	11
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 30 APRILE 2014.	11
RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 APRILE 2014.	
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO.	14
2. La situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti	
contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientra	no
nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio	
' 1	1 /
termine.	14
3. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e	
all'eventuale aumento del capitale sociale	16
4. Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il	
mantenimento di condizioni di continuità aziendale	17
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORM	
DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2 DEL D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA)	43

Introduzione.

Le perdite registrate dalla Società al 30 aprile 2014 e il verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c.

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta dagli amministratori di EEMS Italia S.p.A. ("**EEMS**", o la "**Società**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità allo schema n. 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

Come si può riscontrare dalla situazione patrimoniale riferita al 30 aprile 2014, commentata nei capitoli 1 e 2 della presente Relazione, la Società si trovava a tale data di riferimento, principalmente in conseguenza del fatto dell'avvenuta risoluzione da parte del Pool di Banche dell'Accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 27 novembre 2013 (per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo), e quindi in particolare del mancato rafforzamento patrimoniale, in una situazione di riduzione del patrimonio netto per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale - per perdite d'esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario), a causa del conseguimento di una perdita netta nel periodo di riferimento di Euro -2.379.858, pertanto il patrimonio netto risultava negativo per Euro -20.863.181, con l'integrale erosione del capitale sociale che, si ricorda, è composto da n. 43.597.120 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, per un capitale sociale nominale pari a Euro 21.798.560.00.

Si evidenzia che la Società, nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27 novembre 2013, aveva già approvato in precedenza una situazione patrimoniale al 30 settembre 2013 nella quale si era già evidenziata la fattispecie prevista dall'art 2447 c.c.. A tale data infatti il patrimonio netto della Società risultava essere negativo per un importo pari a Euro -10.842.762 a causa del conseguimento di perdite per complessivi Euro 114.789.495 sino a tutto il 30 settembre 2013, a fronte di un patrimonio netto pari al 1° gennaio 2012 a Euro 103.946.733. Nella riunione consiliare del 27 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società, subordinatamente all'avvenuta stipula dell'Accordo di Ristrutturazione, aveva dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria per il 27, 28 e 29 gennaio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare:

- (1) subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'eliminazione del valore nominale delle azioni;
- (2) le modifiche statutarie necessarie ai fini del recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi»;
- (3) l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013, della relativa relazione degli amministratori e delle osservazioni del Collegio sindacale;
- (4) la presa d'atto della relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo dalla data di riferimento della situazione patrimoniale sino alla tenuta dell'assemblea stessa;
- (5) subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, come segue:
 - (i) la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013, mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili del patrimonio netto, e la riduzione del capitale sociale fino a Euro 1.000.000,00;

- (ii) l'emissione, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, a un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, c.c., di Euro 0,292620 ciascuno da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione di alcune delle banche finanziatrici, mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dalle suddette banche verso la Società;
- (iii) l'approvazione del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi convertibili;
- (iv) l'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., anche in più tranche, mediante emissione di massime numero 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi.

Pertanto sulla base di quanto sopra riportato, il rimedio di rafforzamento patrimoniale della Società era rappresentato dalla stipula dell'Accordo di Ristrutturazione e dagli impegni che ne conseguivano a carico delle parti che lo avevano stipulato.

Tali impegni sono stati infatti riflessi nelle proposte rivolte all'assemblea straordinaria dei soci convocata come sopra indicato, e l'adozione da parte di tale assemblea delle conseguenti delibere, oltre al verificarsi di alcune condizioni parimenti previste dall'Accordo stipulato (quali saranno riferite nel medesimo capitolo 4.6), avrebbero determinato per la Società:

- la rimozione della fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, e
- l'eliminazione della causa di scioglimento della Società per il caso di perdita del capitale sociale previsto per il tipo societario.

Come meglio si vedrà nel successivo paragrafo, in data 15 maggio 2014 il Pool di Banche ha formalmente comunicato la risoluzione, con effetto immediato (si veda il comunicato stampa diffuso dalla Società in data 16 maggio 2014), dell'accordo di ristrutturazione in questione, avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista nell'Accordo stesso.

Nonostante la perdurante possibilità di ritenere l'Accordo comunque pienamente efficace, essendosi verificate – nei termini pattuiti - tutte le condizioni sospensive ivi previste, e pertanto in grado di produrre i propri effetti tra i quali il rafforzamento patrimoniale, gli Amministratori sono consci che una tale posizione potrebbe essere sostenuta solamente avviando un contenzioso con le Banche stesse, scenario che porterebbe la Società in una condizione di ulteriore incertezza e precarietà. Tali circostanze hanno fatto sì che non si sono potuti contemplare nel patrimonio della Società gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsti dall'Accordo, e tali da consentire alla Società di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui la stessa versava, non ritenendo al momento rimosse - per EEMS Italia S.p.A. - le fattispecie previste dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale).

Pertanto la presente Relazione è quindi redatta per l'esame da parte dell'assemblea dei soci, con riguardo all'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2447 e 2484, n. 4, c.c., dal momento che:

- per effetto delle complessive vicende che hanno riguardato l'Accordo di ristrutturazione dei debiti, e quindi solamente a seguito degli eventi del 16 maggio scorso (si veda comunicato stampa in pari data) e poi delle determinazioni assunte al riguardo dagli Amministratori nella riunione di Consiglio di amministrazione del 19 maggio scorso (si veda comunicato stampa in pari data), la Società si è infine ritrovata nuovamente nella situazione di applicazione delle previsioni normative sopra citate, non disponendo più della condizione di favore determinata dall'art. 182 sexies L.Fall. né essendosi in definitiva dato luogo al rafforzamento patrimoniale per quanto sopra riferito;

- il capitale sociale risulta quindi ridotto oltre un terzo, e al di sotto del minimo legale, in conseguenza delle perdite riportate sino al 30 aprile 2014, e
- gli amministratori, salvo quanto disposto appunto dall'art. 2447 c.c. e quindi quanto gli azionisti delibereranno al riguardo nell'assemblea all'uopo convocata, riscontrano il verificarsi della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., consistente nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

In tale situazione, e successivamente a tali eventi, gli amministratori si sono tempestivamente attivati per predisporre la situazione patrimoniale da sottoporre ai Soci come previsto dalle norme in materia, e per dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare, in unica convocazione, in data 23 luglio 2014, l'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 inclusa nella presente relazione e l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.

In detta assemblea, questo organo amministrativo, tenuto anche conto degli eventi avvenuti recentemente in merito alla crisi aziendale e all'accordo di ristrutturazione dei debiti (illustrati nel successivo paragrafo), intende proporre ai soci di adottare le deliberazioni meglio illustrate nel capitolo 3 della presente Relazione.

All'assemblea e al pubblico verranno altresì sottoposte, nel rispetto dei termini di legge, le osservazioni del Collegio sindacale alla presente Relazione, e tutti detti documenti saranno pubblicati e depositati in copia nella sede della Società nel rispetto dei termini di legge.

Infine, come previsto dall'art. 2446, comma 1, c.c., nell'assemblea gli amministratori daranno conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della presente Relazione.

Vicende relative al contratto di Ristrutturazione del debito sottoscritto in data 27 novembre 2013.

Come già riportato nel bilancio consolidato del Gruppo EEMS al 31 dicembre 2013 approvato in data 29 aprile 2014 e nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 approvato in data 14 maggio 2014, in data 27 novembre 2013 la EEMS Italia S.p.A. ha stipulato un accordo di ristrutturazione del debito finanziario nei confronti di alcuni Istituti di credito. L'efficacia dell'Accordo era subordinata al verificarsi di tutte le condizioni sospensive che si sono verificate principalmente nel corso del primo trimestre 2014. In dettaglio, le fasi di questo cruciale processo di ristrutturazione del debito sono state:

- in data 29 gennaio 2014 l'assemblea dei soci della EEMS Italia ha approvato le delibere previste dell'accordo di ristrutturazione del debito tra la Società ed il Pool di banche creditrici stipulato in data 27 novembre 2013, in particolare:
 - o l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società;
 - la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013 mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, mediante integrale utilizzo del corrispondente importo riveniente al patrimonio netto della Società dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie e poi mediante abbattimento del capitale sociale sino all'importo di Euro 1 milione;
 - l'emissione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, ad un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'Articolo 2441, comma 6, del codice civile, di Euro

0,292620 ciascuno, e così per un controvalore massimo pari a Euro 29,030 milioni da destinarsi alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., Royal Bank of Scotland PLC, a fronte della compensazione del credito certo, liquido ed esigibile vantato da ciascuna di tali Banche nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 0,292620 per ciascun emittendo SFP;

- O l'aumento del capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro 29.029.566,29, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia destinate esclusivamente alla sottoscrizione dei massimi n. 99.205.680 SFP nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni SFP posseduto;
- l'approvazione del regolamento degli SFP;
- o l'adozione di modifiche allo statuto sociale conseguenti.
- in data 12 marzo si è avverata la condizione sospensiva relativa al mancato esercizio del diritto di recesso da parte di azionisti rappresentanti più del 2% del capitale sociale della Società in relazione alle delibere assunte dall'assemblea straordinaria dei soci della Società del 29 gennaio 2014:
- in data 19 marzo 2014 si è avverata la condizione sospensiva relativa al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo da parte del Tribunale di Rieti. L'idonea relativa certificazione da parte della Corte d'Appello di Roma di conferma dell'assenza di reclami e del conseguente avvenuto passaggio in giudicato del decreto di omologa, è entrata nella disponibilità della Società solo in data 28 aprile 2014;
- in data 26 marzo 2014 si è avverata la condizione sospensiva rappresentata dall'emissione da parte di Consob di un provvedimento che stabilisca l'esenzione per le Banche creditrici dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni EEMS in caso di conversione in azioni ordinarie degli strumenti finanziari partecipativi che le suddette Banche (ad eccezione di Banco Popolare Soc. Coop.) hanno facoltà di sottoscrivere.

Tuttavia:

- a causa di uno slittamento temporale della procedura di liquidazione di EEMS Technology rispetto ai tempi indicati nell'Accordo non è stato possibile per la Società effettuare il rimborso parziale pari ad Euro 3,3 milioni, entro il termine ultimo del 31 marzo 2014 previsto dall'Accordo. Gli amministratori avevano quindi provveduto ad inviare al Pool di Banche, in data 21 febbraio 2014, una richiesta di proroga di tale termine sino al 31 luglio 2014 che, alla data di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, non aveva ancora ricevuto riscontro.
- Come già riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, a valle della sottoscrizione dell'Accordo sono intervenuti una serie di fatti, con riferimento alla situazione di mercato e di settore, che hanno causato un peggioramento della marginalità e generato significativi scostamenti rispetto al Piano Industriale 2013-2016, posto alla base dell'Accordo di ristrutturazione del debito. La Società ha prontamente individuato una serie di azioni correttive, sia a livello dei costi di produzione sia a livello finanziario, da mettere in atto poiché volte a ripristinare tempestivamente adeguate condizioni economiche e finanziarie.

Tali azioni sono state riflesse in un documento del 14 aprile 2014 che, dopo aver analizzato gli scostamenti rispetto alle previsioni del Piano, sintetizza le conseguenti azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed ha intenzione di adottare al riguardo, circostanza della quale sono state prontamente informate le Banche del Pool, affinché, quale controparte

creditrice nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero svolgere le proprie valutazioni in merito.

È stato inoltre incaricato un esperto indipendente, il medesimo incaricato della redazione della relazione in merito all'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall, di esprimere un giudizio circa la perdurante attuabilità dell'Accordo alla luce degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del Piano e delle azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione ha posto e intende porre in essere al riguardo. In data 3 maggio 2014 l'esperto ha emesso il proprio parere confermando che le azioni correttive proposte, subordinatamente all'immediata esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione, sono in grado di assicurare la perdurante attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall; tale relazione è stata inviata alle Banche del Pool nella stessa giornata del 3 maggio 2014, affinché, quale controparte creditrice nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero svolgere le proprie valutazioni in merito.

- In data 5 maggio 2014 il Pool di Banche ha quindi richiesto alla Società che il termine dei tre giorni lavorativi previsto dall'Accordo di Ristrutturazione per gli adempimenti relativi alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi o alternativamente allo stralcio del debito, contestualmente al primo rimborso di Euro 10,3 milioni, fosse sospeso e prorogato alla data del 16 maggio 2014, al fine di dare la possibilità alle Banche stesse di esaminare le informazioni fornite dalla Società e di valutare a loro giudizio la perdurante attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione. Il Pool di Banche in tale occasione ha inoltre specificato che in caso di adesione a tale richiesta di proroga, anche il termine relativo all'adempimento da parte della Società del pagamento del primo importo pari a Euro 10,3 milioni avrebbe dovuto intendersi prorogato fino al 16 maggio 2014.
- In data 15 maggio 2014, il Pool di Banche ha formalmente comunicato la risoluzione, con effetto immediato (si veda il comunicato stampa diffuso dalla Società in data 16 maggio 2014), dell'accordo di ristrutturazione in questione, avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista nell'Accordo stesso. Tale risoluzione ha fatto si che si rendesse difficilmente praticabile, se non a fronte di condizioni di notevole incertezza, la manovra di rafforzamento patrimoniale prevista dall'Accordo e tale da consentire alla Società di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui la stessa versava ed attualmente versa, non determinandosi così la rimozione per EEMS Italia S.p.A. delle fattispecie previste dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale).
- In data 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle determinazioni assunte dal Pool di Banche e riservandosi comunque ogni successiva determinazione al riguardo, nelle more di una auspicata fase di negoziazione delle nuove condizioni di risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito con lo stesso Pool di Banche, ha deliberato di presentare domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo "in continuità" ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della Legge Fallimentare. Tale normativa consente infatti il deposito di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di legge, ovvero un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare, entro il termine che verrà fissato dal Giudice competente. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, avvenuto in data 30 maggio 2014, e sino al deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all'omologazione del concordato preventivo, non si applicano

gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, n. 4, codice civile.

La prevista applicazione dell'esclusione degli effetti dell'art. 2446, secondo e terzo comma, e dell'art. 2447 c.c., per effetto dell'art. 182 sexies L. Fall.

Come verrà meglio illustrato nei capitoli 3 e 5 della presente Relazione, la Società sta sviluppando una nuova proposta di ristrutturazione dei propri debiti finanziari, ovvero, secondo le condizioni che risulteranno praticabili o meno con i creditori del ceto bancario, una proposta di concordato con continuità ovvero liquidatorio, fruendo come detto più sopra delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa.

A questo riguardo, si porta all'attenzione dei Soci, convocati in assemblea per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., il fatto che - nella riunione del 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la presentazione al Tribunale competente del ricorso *ex* art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, perché sia disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso della formulazione della proposta concordataria ovvero della stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis*, prima comma, della Legge Fallimentare. Il ricorso è stato presentato quindi in data 30 maggio 2014, e il Tribunale di Rieti ha provveduto in data 3 giugno 2014 a concedere alla debitrice il termine di 120 giorni in tal senso.

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell'art. 182-*sexies* della Legge Fallimentare, il deposito del ricorso *ex* art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare determinerà, nel periodo di tempo intercorrente fa tale deposito e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito o della procedura concordataria, la sospensione degli effetti dell'art. 2446, commi secondo e terzo c.c., e 2447 c.c.. Sempre nel medesimo periodo, non opererà la causa di scioglimento della società per la perdita del capitale sociale, mentre resterà ferma e operante la previsione di cui all'art. 2446, primo comma, c.c.

Per tale particolare situazione, pur operando le sospensioni e le disapplicazioni delle norme sopra indicate, e quindi non essendo i Soci tenuti a deliberare, ai sensi dell'art. 2447 c.c. nell'assemblea convocata come sopra riferito, in merito alla copertura delle perdite e quindi alla riduzione e aumento del capitale sociale o alla trasformazione o messa in liquidazione della Società, si è resa comunque necessaria la predisposizione degli atti e degli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 2446 c.c., ossia la sottoposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale ai Soci convocati senza indugio in assemblea per le incombenze di legge.

Si rinvia comunque a quanto indicato al capitolo 3 della presente Relazione in merito alle proposte e ai provvedimenti di ripianamento delle perdite, e alla relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno della convocanda assemblea dei soci.

1. La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea.

Introduzione.

La situazione economico-patrimoniale di riferimento è rappresentata dai prospetti patrimoniali ed economici al 30 aprile 2014. La data di riferimento è recente rispetto alla data prevista per l'assemblea, tenuto conto dei preavvisi di convocazione di legge e di statuto.

Tali prospetti si compongono di stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, mentre l'indebitamento finanziario netto e il rendiconto finanziario saranno oggetto di esposizione e commento nel capitolo n. 2 della presente relazione.

I prospetti contabili sono redatti in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla Commissione Europea, che sono applicati anche per la redazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2013 della società. Tali criteri sono dettagliatamente esposti nel relativo paragrafo del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, pubblicato a norma di legge.

Per le considerazioni in merito alla sussistenza e al mantenimento del presupposto della continuità aziendale si rinvia a quanto specificato nel capitolo 4 della presente relazione.

Sono presentati anche i dati comparativi del progetto di bilancio dell'esercizio 2013.

I prospetti contabili e le note esplicative sono presentati in Euro se non altrimenti indicato, e non sono stati oggetto di revisione contabile.

Situazione patrimoniale al 30 aprile 2014.

Di seguito il prospetto di stato patrimoniale al 30 aprile 2014.

(Dati in Euro)	Al 30/04/14	Al 31/12/13
Attività non correnti:		
Attività immateriali:		
Attività materiali:		
Immobili, impianti e macchinari di proprieta'	4.996.843	5.116.234
Altre attivita non correnti:		
Partecipazioni	25.217.708	25.217.708
Crediti vari e altre attività non correnti	20.406	20.406
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	30.234.957	30.354.348
Attività correnti:		
Crediti commerciali	85.492	31.732
Crediti verso società controllate	4.730.871	2.434.362
Crediti tributari	14.719	26.649
Attivita' finanziarie correnti	2.413.089	4.317.005
Disponibilita liquide e mezzi equivalenti	274.691	2.422.325
Altre attività correnti	2.143.984	2.115.869
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	9.662.846	11.347.942
TOTALE ATTIVITA'	39.897.803	41.702.290
Patrimonio netto:		
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo	(20.863.181)	(18.483.323)
Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi		-
TOTALE PATRIMONIO NEITO	(20.863.181)	(18.483.323)
Passività non correnti:		
Passività finanziarie non correnti	5.711.191	5.735.625
TFR e altri fondi relativi al personale	58.154	77.819
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	5.769.345	5.813.444
Passività correnti:		
Passività finanziarie correnti	48.296.082	47.754.364
Debiti commerciali	1.358.200	1.354.179
Debiti verso società controllate	914.501	833.960
Debiti tributari	287.192	139.859
Altre passività correnti	4.135.664	4.289.807
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	54.991.639	54.372.169
TOTALE PASSIVITA'	60.760.984	60.185.613
TOTALE PATRIMONIO NEITO E PASSIVITA'	39.897.803	41.702.290

Conto economico al 30 aprile 2014.

Di seguito il prospetto di conto economico al 30 aprile 2014.

		di cui parti		di cui parti
(Dati in Euro)	30/04/2014	correlate	31/12/2013	correlate
Ricavi	833.838	713.737	3.036.814	2.525.672
Altri proventi	208.454		389.214	
Totale ricavi e proventi operativi	1.042.292		3.426.028	
Materie prime e materiali consumo utilizzati	1.120		1.368	
Servizi	426.087	55.394	2.295.698	161.679
Costo del personale	148.699		499.183	
Altri costi operativi	79.412		221.953	
Risultato operativo ante ammortamenti e				
ripristini/s valutazioni di attività non correnti	386.974		407.826	
Ammortamenti	119.391		361.802	
Ripristini/Svalutazioni	-		3.000	
Risultato operativo	267.583		43.024	
Proventi finanziari	25.113	25.077	117.028	117.005
Oneri finanziari	(2.666.554)	(1.979.090)	(13.784.273)	(3.563.821)
Risultato prima delle imposte	(2.373.858)	-	(13.624.221)	-
Imposte del periodo	6.000		(4.109.267)	(4.345.484)
Risultato del periodo	(2.379.858)		(9.514.954)	

Conto economico complessivo al 30 aprile 2014.

Di seguito il prospetto di conto economico complessivo al 30 aprile 2014.

(Dati in Euro)	30 aprile 2014	2013
Risultato del periodo	-2.379.858	-9.514.954
Voci di (costo)/ricavo contabilizzate a patrimonio netto Imposte sul reddito	<u>-</u>	-
Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte	-	-
Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte	-2.379.858	-9.514.954

Il totale ricavi e proventi operativi della società nel periodo 1 gennaio – 30 aprile 2014 è stato pari a Euro 1.042 migliaia, principalmente determinati dai ricavi verso la controllata Solsonica a seguito dell'allocazione dei costi per i servizi "corporate" e prestazioni amministrative svolte dalla controllante per conto della Solsonica e dal canone di locazione di una parte dell'immobile di proprietà EEMS Italia alla Solsonica al fine di consentire alla Solsonica di utilizzare lo stabilimento di Cittaducale per la produzione di celle e moduli fotovoltaici.

Il risultato operativo ante ammortamenti e rispristini/svalutazione di attività non correnti (EBITDA) del periodo è pari a Euro 386.974. Tale EBITDA è oltre a quanto sopra è stato positivamente

influenzato dagli effetti determinati dalla rinuncia delle competenze relative agli anni precedenti da parte di alcuni Amministratori.

Il risultato operativo (EBIT) del periodo è positivo per Euro 268 migliaia.

Il risultato netto del periodo è poi negativo per Euro 2.380 migliaia, per effetto principalmente della rinuncia, per un importo pari a Euro 1.929 migliaia, da parte della EEMS Italia di una porzione del finanziamento fruttifero di interessi in essere tra le due società (creditrice EEMS Italia S.p.A., debitrice Solsonica S.p.A.). Infatti, in data 28 aprile 2014 nel corso dell'Assemblea dei Soci della Solsonica la EEMS Italia, socio unico della controllata Solsonica S.p.A., ha effettuato un rafforzamento patrimoniale della Solsonica, resosi necessario a seguito delle perdite di gestione registrate dalla stessa al 31 dicembre 2013 e che avevano determinato una situazione di erosione del capitale sociale tale da integrare la fattispecie prevista dall'art 2447 c.c.. Ciò ha determinato la contestuale contabilizzazione a conto economico di tale rinuncia al credito.

Rendiconto finanziario al 30 aprile 2014.

Di seguito il prospetto di rendiconto finanziario al 30 aprile 2014.

(Dati in Euro)	Al 30 aprile 2014	2013
Risultato del periodo	(2.379.858)	(9.514.954)
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:		
Ammortamenti	119.391	361.802
Accantonamento TFR	7.821	27.493
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR	-	-
Altri elementi non monetari	499.608	1.454.689
Accantonamento a fondo rischi su crediti	-	3.000
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari	(15.600)	(84.931)
Liquidazione TFR	(27.486)	(70.494)
Svalutazioni/(Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate	- -	8.587.000
Variazione dell'Attivo Circolante:		
Crediti	(41.830)	107.749
Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento	4.021	830.258
Crediti e debiti verso società controllate	(2.225.314)	(5.477.292)
Debiti tributari	147.334	63.962
Altri flussi	(182.083)	(1.477.531)
Flusso monetario impiegato dalla gestione operativa	(4.093.996)	(5.189.249)
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari	15.600	84.931
-di cui con parti correlate	-	-
Versamento a favore società controllata	-	(1.900.000)
Flusso monetario impiegato nell'attività di investimento	(15.600)	(1.815.069)
Rimborsi Finanziamenti a Banche	-	-
Finanziamenti a società controllate	1.928.994	3.500.000
Finanziamenti da società controllate	-	5.818.851
Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento	1.932.236	9.318.851
Effetto cambio sulla liquidità	(1.474)	765
Aumento (diminuzione) della liquidità	(2.147.634)	2.315.297
Liquidità all'inizio del periodo	2.422.325	107.028
Liquidità alla fine del periodo	274.691	2.422.325
Informazioni aggiuntive:		
Imposte pagate	-	153.478
Interessi pagati	-	-

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l'analisi del patrimonio netto al 30 aprile 2014, con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio 2013.

(dati in migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserva sovrapprez zo azioni	Riserva legale	Riserve FTA	Altre riserve	Utili portati a nuovo	Variazion e riserva da	Utile (perdita) dell'anno	Totale patrimonio netto
Saldo al 1/1/2013	21.799	75.080	3.165	-	(1.093)	4.739	258	(112.915)	(8.967)
Destinazione risultato						(112.915)		112.915	0
Risultato del periodo								(9.515)	(9.515)
Saldo al 31/12/2013	21.799	75.080	3.165	-	(1.093)	(108.176)	258	(9.515)	(18.482)
Destinazione risultato									0
Risultato del periodo								(2.380)	(2.380)
Saldo al 30/04/2014	21.799	75.080	3.165	-	(1.093)	(108.176)	258	(11.895)	(20.862)

2. La situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine.

Come già descritto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, nel corso del 2012 pur avendo la Società onorato puntualmente le proprie principali obbligazioni (commerciali, finanziarie, tributarie, previdenziali), dapprima la violazione al 30 giugno 2012 e poi al 30 settembre 2012 di alcuni obblighi finanziari ("covenants") previsti dal Contratto di Finanziamento, e poi l'avvenuto mancato pagamento della rata di rimborso di detto Contratto di Finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2012 (per Euro 8,4 milioni) e degli interessi maturati nel corso del secondo semestre 2012 (per Euro 0,8 milioni), hanno determinato la possibilità che il pool di banche finanziatrici si avvalesse, tra gli altri, del diritto a richiedere il rimborso anticipato dell'intero finanziamento in questione. A seguito di tali fatti il Gruppo aveva prontamente avviato la rinegoziazione di tale debito con gli Istituiti Finanziatori. Come riportato nei fatti di rilievo sulla gestione, in data 27 novembre 2013 la EEMS Italia S.p.A. ha stipulato l'accordo di ristrutturazione del debito con il Pool di banche creditrici. Per maggiori dettagli si rimanda al precedente paragrafo "Vicende relative al contratto di Ristrutturazione del debito sottoscritto in data 27 novembre 2013" del presente documento. Di seguito il prospetto dell'indebitamento finanziario netto della società alla data.

(Dati in migliaia Euro)	Al 30/04/14	Al 31/12/13
Liquidità	(275)	(2.422)
Crediti finanziari vs Controllate	(2.413)	(4.317)
Debiti finanziari vs Controllate a breve termine	111	83
Debiti verso banche a breve termine	48.185	47.671
di cui scaduti	27.367	27.367
Debiti per contratti di leasing a breve termine		
Indebitamento finanziario netto a breve termine	45.608	41.015
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine Debiti verso banche a medio-lungo termine	5.711	5.736
Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine		
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	5.711	5.736
Indebitamento finanziario netto	51.319	46.751

L'indebitamento finanziario netto al 30 aprile 2014 è pari a Euro 51.319 migliaia, rispetto a Euro 46.751 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014.

La variazione nel periodo è principalmente determinata dai seguenti fatti:

- riduzione dei crediti finanziari verso la controllata Solsonica per un importo pari a Euro 1.929 migliaia di Euro, dipesa dall'utilizzo di tale importo per il rafforzamento patrimoniale della Solsonica, resosi necessario a seguito delle perdite di gestione registrate dalla stessa al 31 dicembre 2013 e che avevano determinato una situazione di erosione del capitale sociale tale da integrare la fattispecie prevista dall'art 2447 (si veda quanto già riportato in precedenza). A seguito di tale situazione gli Amministratori della Solsonica si erano prontamente attivati procedendo, in data 21 marzo 2014, alla convocazione per il giorno 4 aprile 2014, dell'assemblea straordinaria della società per l'adozione, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., degli opportuni provvedimenti in relazione a tali perdite di gestione. L'assemblea convocata per il giorno 4 aprile è andata deserta, pertanto il Consiglio di Amministrazione della Solsonica riunitosi in forma totalitaria nella stessa giornata, ha nuovamente convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per i giorni 15 aprile, 24 aprile e 28 aprile in prima, seconda e terza convocazione rispettivamente.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci in terza convocazione tenutasi in data 28 aprile 2014 il socio unico EEMS Italia S.p.A., a seguito di quanto sopra ricevuto, aveva prontamente comunicato alla controllata in pari data di rinunciare irrevocabilmente alla restituzione di Euro 1,9 milioni quale porzione del finanziamento fruttifero di interessi in essere tra le due società (creditrice EEMS Italia S.p.A., debitrice Solsonica S.p.A.) per complessivi Euro 4,2 milioni (oltre interessi) erogato in precedenza a favore della società medesima per fornire le risorse finanziarie necessarie al potenziamento della capacità produttiva e per il reperimento delle materie prime necessarie per la realizzazione dei propri piani produttivi. Per effetto di tale decisione, quindi, la parte di finanziamento rinunciata è stata destinata a versamento a fondo perduto, da utilizzarsi per la copertura delle perdite di gestione riportate. In tal modo si è prodotta la contestuale rimozione della causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c.. Nella medesima assemblea il socio unico ha altresì comunicato l'intenzione di rinunciare ad un'ulteriore quota del medesimo finanziamento per un importo pari a Euro 1,0 milioni che sarà destinato ad un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Solsonica. Nell'assemblea tenutasi a valle di tale rinuncia il socio unico EEMS Italia S.p.A. ha quindi deliberato di procedere alla integrale copertura delle perdite riportate dalla partecipata sino al 31 dicembre 2013, mediante utilizzo di tutte le poste di patrimonio netto disponibili (quindi di tutte le riserve ivi inclusa la porzione di finanziamento di importo pari

- a Euro 1,9 milioni rinunciata e quindi destinata a versamento a fondo perduto), e poi infine mediante riduzione del capitale sociale da Euro 3,195 milioni a Euro 1,0 milioni.
- all'utilizzo di parte delle disponibilità liquide nel corso dei primi 4 mesi del 2014 in favore della controllata Solsonica S.p.A. in accordo a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione del debito finanziario stipulato in data 27 novembre 2013 per un importo pari a Euro 1,5 milioni classificati nella Crediti verso Società Controllate del prospetto di stato patrimoniale.

3. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale.

Nella riunione consiliare dell' 11 giugno 2014 gli amministratori hanno dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per il 23 luglio 2014, in unica convocazione, per l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2014, e per l'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c..

Il principale rimedio di rafforzamento patrimoniale della Società in ottica di continuità aziendale consisterebbe nella conversione in strumenti finanziari classificati in equity, ovvero in alternativa dello stralcio, di una porzione rilevante degli attuali debiti finanziari, analogamente a quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione del debito stipulato il 27 novembre 2013.

Diversamente, nel caso non sussistessero i presupposti per il mantenimento della continuità aziendale, la proposta concordataria sarà di tipo liquidatorio, e non si renderà necessario alcun rafforzamento patrimoniale.

Nelle more della definizione della proposta concordataria, ovvero del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'accesso alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare (illustrato nel capitolo introduttivo della presente relazione) consentirà, da un lato, agli amministratori di proseguire le attività aziendali, nel rispetto delle norme di legge applicabili, e la definizione della proposta concordataria o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non essendo operante la previsione di scioglimento della società per la perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., e, dall'altro lato, ai Soci di poter rinviare ogni deliberazione richiesta per effetto degli artt. 2446, 2447 e 2484 c.c. alla definitiva conclusione del processo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, operando la sospensione e disapplicazione di norme - disposta dall'art. 182 sexies della Legge Fallimentare - sino alla omologa delle rispettive procedure.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto che la Società ha già proceduto al <u>deposito del ricorso ex</u> art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare prima della data dell'assemblea che sarà convocata <u>per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c.</u>, e che gli effetti disposti dall'art. 182 sexies L. Fall. si dispiegheranno per un periodo più ampio rispetto a quello entro il quale si terrà tale assemblea, gli amministratori propongono all'assemblea dei soci:

- di prendere atto ed approvare la situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2014, la relativa relazione degli amministratori, le osservazioni del Collegio sindacale e la relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell'assemblea stessa,
- di prendere atto altresì dell'accesso da parte della società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell'art. 182 *sexies* della Legge Fallimentare, disponente la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo

comma, e 2447 c.c., e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4, c.c.,

di rinviare pertanto ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso, ovvero della procedura concordataria, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.

4. Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale.

Nel determinare la sussistenza del presupposto della prospettiva di continuazione dell'attività, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili in relazione a un periodo prospettico di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento della situazione patrimoniale in questione, e riferisce qui di seguito in merito alle specifiche iniziative poste in essere per il risanamento della gestione e quindi per il mantenimento di tale presupposto.

Va inoltre preliminarmente e generalmente rilevato che le valutazioni svolte dagli Amministratori sono forzatamente connotate da una considerevole incertezza, per il fatto che, nel corso del periodo assegnato dal Tribunale stante la procedura di "concordato con riserva" di cui all'art. 161, sesto comma, L. Fall., nel quale la Società attualmente si trova, non sono ancora certi gli elementi (accordo di ristrutturazione dei debiti in fase avanzata di negoziazione, ovvero configurazione di proposta concordataria in continuità omologabile) che fonderebbero la valutazione di sussistenza del requisito della continuità aziendale. Il periodo in questione, infatti, è proprio normativamente accordato per consentire al debitore di valutare e costruire ove possibile in ambito "protetto" le condizioni per la continuità aziendale e operativa.

Dall'altro lato, però, è dovere degli Amministratori operare affinché tali condizioni di continuità, ove risultassero oggettivamente consistenti nel corso del periodo assegnato al debitore per la formulazione del proprio piano di ristrutturazione o concordatario, vengano perseguite e raggiunte sino a prova contraria (rappresentata appunto dalla impossibilità di configurazione di simili piani di continuità), ragione per la quale è comprensibile che i documenti finanziari come il presente siano sviluppati sulla base della sussistenza del requisito della continuità e non ancora secondo i criteri invece di liquidazione delle attività e passività.

4.1 Iniziative assunte e assumende dagli amministratori per il risanamento della gestione ed evoluzione prevedibile della gestione.

Al fine di risolvere la situazione appena delineata gli amministratori hanno via via posto in essere una serie di azioni, in particolare dedicendo di concentrare l'attività aziendale esclusivamente sul settore fotovoltaico, abbandonando il settore dei semiconduttori attraverso una cessione delle operazioni cinesi finalizzata, tra l'altro, a recuperare risorse finanziarie che agevolassero le operazioni di ristrutturazione del debito con il Pool di banche.

In particolare le azioni che gli amministratori hanno intrapreso sono di seguito illustrate:

a) anche in particolare a fronte della rischiosità delle operazioni svolte in Cina in termini di dipendenza da pochi clienti, i cui volumi di ordini stavano progressivamente e drasticamente diminuendo, a fronte di manifestazione di interesse da parte di un soggetto locale di primario standing è stata posta in essere la cessione delle operazioni aziendali in Cina, che ha determinato l'incasso di circa euro 19 milioni, al netto delle tasse e dei rimborsi di alcuni debiti locali, che il Gruppo sta mettendo al servizio della ristrutturazione del debito finanziario.

- b) Riconversione del modello di business Fotovoltaico per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato..
- c) Sono state inoltre introdotte significative operazioni di cost saving, finalizzate a ripristinare la redditività operativa ed il relativo equilibrio economico finanziario. Tali iniziative hanno riguardato: (i) il costo del personale per il quale è stata avviata a partire dal mese di agosto 2012 la Cassa Integrazione Guadagni, terminata il 24 agosto 2013. Tuttavia l'azienda, visto il perdurare del calo dei volumi di produzione e di vendita, dovuto ai provvedimenti di legge che hanno repentinamente limitato incentivi al settore fotovoltaico ed alla concorrenza di prodotti asiatici, a partire dal mese di agosto 2013 la Società ha richiesto, a partire dallo stesso mese di agosto 2013, l'accesso alla cassa integrazione guadagni Straordinaria tutt'ora in corso; (ii) un ampio programma di riduzione di spese operative implementato a tutti i livelli dei costi di struttura e (iii) il miglioramento nei costi di produzione mediante, in particolare, una serie di azioni sui materiali diretti.
- d) Approvazione del nuovo Piano industriale per le annualità 201-2016, che tiene conto del solo settore fotovoltaico e che prevede determinate condizioni per la sostenibilità della continuità aziendale, tra le quali la ristrutturazione dei debiti finanziari in determinate modalità, che non è andata poi in porto per le ragioni meglio riferite nei relativi paragrafi della presente relazione. Per l'effetto, è quindi in corso di predisposizione un nuovo piano nell'ottica concordataria altrove meglio riferita nella presente relazione, per verificare le condizioni della percorribilità dello scenario di continuità aziendale, ovvero in caso diverso per delineare il percorso liquidatorio alternativo..
- e) Accordi di ristrutturazione del debito finanziario con gli istituti di credito mediante una procedura ex art. 182 bis Legge Fallimentare di cui si da conto nei relativi paragrafi della presente nota, che ha impegnato la società e le controparti bancarie per un periodo temporale notevole, e che purtroppo non ha mantenuto la propria efficacia per effetto delle vicende precisate al successivo paragrafo 4.2.
- f) Successivamente, come altrove riferito nella presente relazione, accesso alla procedura di concordato preventivo "con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F.., che, sospende gli effetti di cui all'art. 2446, 2447 e rimuove la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n.4 c.c., consentendo agli amministratori di procedere alla predisposizione di una proposta concordataria in termini stabiliti dal Tribunale competente.

Gli amministratori ritengono quindi di aver fatto quanto nelle loro possibilità, considerata l'attuale situazione di mercato, per porre il Gruppo in condizioni di sicurezza, contenendo e riducendo i costi operativi, e attivando tempestivamente la procedura di ristrutturazione del debito con le banche finanziatrici, relativamente sia agli impegni di breve termine sia alla rielaborazione della strategia del settore fotovoltaico del Gruppo. Non essendo riusciti a perfezionare questo percorso, gli amministratori hanno quindi fatto accesso alla procedura di legge del concordato con riserva, per formulare a questo punto la proposta concordataria che verrà ritenuta procedibile stanti le condizioni finanziarie, patrimoniali ed economiche della Società, e le prospettive della stessa.

Si riscontra infine la regolarità della società e delle sue controllate per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, previdenziali e in generale i versamenti obbligatori per legge.

4.2 Conclusioni in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

A conclusione delle valutazioni effettuate il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di dodici mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale) per redigere la medesima situazione contabile, nonostante siano stati identificati taluni aspetti di rilevante incertezza, associati in particolare alla situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui il Gruppo versa, e a un settore di attività (quello

fotovoltaico), che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della società e del Gruppo di continuare la propria operatività come attualmente condotta.

Per l'individuazione dei sopra menzionati elementi di incertezza, oltre che alle note esplicative contenute nella relazione finanziaria trimestrale pubblicata il 14 maggio 2014 (il cui contenuto si intende quindi qui integralmente ripreso, per quanto applicabile), si riferisce quanto segue.

È utile riepilogare, in particolare e per meglio comprendere i fattori e gli aspetti di incertezza contemplati nella valutazione in argomento, i principali eventi che hanno interessato il Gruppo successivamente alla entrata in efficacia dell'Accordo di ristrutturazione stipulato tra la EEMS ed il Pool di Banche in data 27 novembre 2013.

Come comunicato in data 29 aprile 2014, l'Accordo per la ristrutturazione del debito finanziario, sottoscritto con il Pool di Banche in data 27 novembre 2013 ("Accordo") è divenuto efficace in data 26 marzo 2014, data in cui si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste dall'Accordo.

Tuttavia:

- a causa di uno slittamento temporale della procedura di liquidazione di EEMS Technology rispetto ai tempi indicati nell'Accordo non è stato possibile per la Società effettuare il rimborso parziale pari ad Euro 3,3 milioni, entro il termine ultimo del 31 marzo 2014 previsto dall'Accordo. Gli amministratori hanno quindi provveduto ad inviare al Pool di Banche, in data 21 febbraio 2014, una richiesta di proroga di tale termine sino al 31 luglio 2014 che, alla data di approvazione del presente resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, non ha ancora ricevuto riscontro.
- Come già riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, a valle della sottoscrizione dell'Accordo sono intervenuti una serie di fatti, con riferimento alla situazione di mercato e di settore, che hanno causato un peggioramento della marginalità e generato significativi scostamenti rispetto al Piano Industriale 2013-2016, posto alla base dell'Accordo di ristrutturazione del debito. La Società ha prontamente individuato una serie di azioni correttive, sia a livello dei costi di produzione sia a livello finanziario, da mettere in atto poiché volte a ripristinare tempestivamente adeguate condizioni economiche e finanziarie.

Tali azioni sono state riflesse in un documento del 14 aprile 2014 che, dopo aver analizzato gli scostamenti rispetto alle previsioni del Piano, sintetizza le conseguenti azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed ha intenzione di adottare al riguardo, circostanza della quale sono state prontamente informate le Banche del Pool, affinché, quale controparte creditrice nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero svolgere le proprie valutazioni in merito.

È stato inoltre incaricato un esperto indipendente, il medesimo incaricato della redazione della relazione in merito all'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall, di esprimere un giudizio circa la perdurante attuabilità dell'Accordo alla luce degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del Piano e delle azioni correttive che il Consiglio di Amministrazione ha posto e intende porre in essere al riguardo. In data 3 maggio 2014 l'esperto ha emesso il proprio parere confermando che le azioni correttive proposte, subordinatamente all'immediata esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione, sono in grado di assicurare la perdurante attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fall; tale relazione è stata inviata alle Banche del Pool nella stessa giornata del 3 maggio 2014, affinché, quale controparte creditrice nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito, potessero svolgere le proprie valutazioni in merito.

• In data 5 maggio 2014 il Pool di Banche ha quindi richiesto alla Società che il termine dei tre giorni lavorativi previsto dall'Accordo di Ristrutturazione per gli adempimenti relativi alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi o alternativamente allo stralcio del debito, contestualmente al primo rimborso di Euro 10,3 milioni, fosse sospeso e prorogato alla data del 16 maggio 2014, al fine di dare la possibilità alle Banche stesse di esaminare le informazioni

fornite dalla Società e di valutare a loro giudizio la perdurante attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione. Il Pool di Banche in tale occasione ha inoltre specificato che in caso di adesione a tale richiesta di proroga, anche il termine relativo all'adempimento da parte della Società del pagamento del primo importo pari a Euro 10,3 milioni avrebbe dovuto intendersi prorogato fino al 16 maggio 2014.

- A seguito di ulteriori incontri informali tra la Società e il Pool di Banche, queste ultime ritenendo che gli scostamenti non consentissero la perdurante attuabilità dell'Accordo, e tenuto inoltre conto dell'impossibilità per la Società al momento di procedere al secondo rimborso di Euro 3,3 milioni entro il termine del 31 marzo 2014, hanno verbalmente anticipato alla Società di ritenere non efficace e/o risolto l'Accordo di ristrutturazione; il 16 maggio 2014 la Società ha quindi ricevuto comunicazione scritta circa la suddetta questione, di risoluzione dell'Accordo di ristrutturazione.
- Non si sono prodotti, pertanto, gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsti dall'Accordo e tali da consentire al Gruppo di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui lo stesso attualmente versa, non determinando così la rimozione per EEMS Italia S.p.A. delle fattispecie previste dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale). Gli Amministratori, pur ritenendo tuttora attuabile il Piano industriale di cui all'Accordo di ristrutturazione tenuto conto delle azioni correttive studiate e da porre in essere, e quindi della perdurante possibilità di ritenere l'Accordo stesso pienamente efficace e pertanto in grado di produrre i propri effetti tra i quali il rafforzamento patrimoniale, sono consci che una diversa posizione potrebbe essere sostenuta solamente avviando un contenzioso con le Banche stesse, scenario che porterebbe la Società in una condizione di ulteriore incertezza e precarietà.
- La Società ritiene a questo punto che sussistano le condizioni, pur in un ambito connotato obiettivamente da maggiore complessità, per avviare negoziazioni con il Pool di Banche finalizzate al raggiungimento di un nuovo accordo avente ad oggetto il risanamento della situazione finanziaria e patrimoniale della Società, nell'ambito degli strumenti che la Legge Fallimentare prevede per il raggiungimento di tale obiettivo e per la sospensione nel periodo di negoziazione degli effetti delle norme di legge in materia di scioglimento e di riduzione del capitale sociale per perdite. Tale convincimento verrà verificato con le controparti interessate nelle discussioni che la Società intende avviare con il Pool di Banche.
- Avendo le Banche del Pool assunto formalmente la propria posizione in merito all'efficacia e alla vigenza dell'Accordo, la Società ha deliberato di accedere, come in effetti ha fatto in data 30 maggio 2014, allo strumento giuridico di sospensione degli effetti previsti dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall'art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale) rappresentato dal concordato "con riserva" disciplinato dall'articolo 161, sesto comma, L. Fall.
- Il Tribunale di Rieti ha quindi accordato alla Società, con provvedimento del 3 giugno 2014, il termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria ovvero di eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti.

A conclusione delle valutazioni effettuate, e rimarcati i principali aspetti di rilevante incertezza sopra elencati, il Consiglio di Amministrazione ritiene tuttora di poter confermare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, nonostante siano state identificate le rilevanti e significative incertezze sopra riferite, che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della società e della sua controllata Solsonica di continuare la propria operatività in condizioni di funzionamento.

Tale valutazione è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo che ha tenuto conto del grado di probabilità di avveramento degli eventi e delle incertezze sopra evidenziati.

Deve essere dunque sottolineato che il giudizio prognostico sotteso alla determinazione degli

Amministratori è suscettibile di non trovare concreta conferma nell'evoluzione dei fatti e/o delle circostanze allo stato non agevolmente prevedibile, pur con tutta la dovuta diligenza e ragionevolezza.

Fra gli eventi cruciali ed irrinunciabili utilizzati dagli Amministratori ai fini della conferma della continuità aziendale si cita in particolare la possibilità di trovare un adeguato nuovo Accordo con il Pool di Banche, ovvero un assetto di proposta concordataria con continuità, che possa permettere la continuità operativa e il soddisfacimento dei creditori in condizioni accettabili per gli stessi.

Da ultimo gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci della propria determinazione, garantiscono il mantenimento di un costante monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari accorgimenti nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato.

5. Indicazione dei principali contenuti dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente dall'attuazione dei medesimi.

La Società, trovandosi nelle more del periodo accordato dalla L. Fall. ai sensi dell'art. 161, sesto comma, per lo sviluppo della proposta concordataria ovvero la negoziazione di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, sta lavorando alla predisposizione del piano aziendale, per verificarne la sostenibilità e la procedibilità, al fine di configurare definitivamente la proposizione da svolgere entro il termine del periodo assegnato.

Gli Amministratori garantiscono al riguardo il mantenimento di un costante monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari accorgimenti nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato.

Signor Azionisti, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, ha redatto la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"l'Assemblea di EEMS ITALIA S.p.A.,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge,
- esaminate e discusse le osservazioni del Collegio sindacale alla presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di prendere atto ed approvare la situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2014, la relativa relazione degli amministratori, le osservazioni del Collegio sindacale e la relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell'assemblea stessa,
- di prendere atto altresì dell'accesso da parte della società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell'art. 182 sexies della Legge Fallimentare, disponente la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 c.c., e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4, c.c.,
- di rinviare pertanto ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso, ovvero della procedura concordataria, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2 del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

Il sottoscritto Gianluca Fagiolo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società EEMS Italia S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154-bis del "Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che, a quanto consta, i prospetti della situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 di EEMS Italia S.p.A. corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Cittaducale (Rieti), 11 giugno 2014.

/firma/ Gianluca Fagiolo
Gianluca Fagiolo
Dirigente preposto